Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 16 aprile 1926** — **Numero 89**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1926, concernente la istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della « Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie », per inesattezza della copia trasmessa, all'Allegato *B* - Piante organiche del personale degli uffici - Gruppo *C* - grado 11°, in luogo di « Assistenti di 1ª classe », devesi leggere « Assistenti », come è detto nel decreto originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 887.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 594.
Concessione di un assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla signora Emma vedova Ulpiani è accordato, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di annue L. 6000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 888.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 592.
Conversione in legge del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di L. 150 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di L. 150 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 889.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 605.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1410, contenente agevolazioni tributarie per la permuta di beni fra il comune di Roma ed i Luoghi Pii dei catecumeni per l'isolamento del Foro di Augusto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1410, che accorda la registrazione con tassa fissa di registro e di trascrizione all'atto di permuta tra il comune di Roma ed i Luoghi Pii dei catecumeni e neofiti di Santa Maria dei Monti, recante scambio dei fabbricati ex conventuali di Santa Lucia e dei Santissimi Gioacchino e Francesco, entrambi in Roma, sulla via in Selci, con il convento della Santissima Annunziata, sito in Roma in via Campo Carleo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 890.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 593.

Conversione in legge, con modifiche, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 28 agosto 1924, numero 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria, colle modificazioni di cui appresso:

Il paragrafo *b*) dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« *b*) un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della viabilità e dei porti) ».

Dopo il paragrafo *f*) del citato art. 3 viene inserito il paragrafo seguente:

« *g*) il funzionario preposto ai servizi tecnici dell'ufficio regionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 891.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 607.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul foro erariale in materia di tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul foro erariale in materia di tasse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 892.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 606.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 893.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 580.

Passaggio di fondi dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione a quello dell'economia nazionale in dipendenza della trasformazione della Regia scuola di avviamento « Plana », in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1924, n. 2375, concernente la trasformazione della Scuola complementare « G. Plana » in Torino in Scuola di avviamento al lavoro;

Considerato che al regolare funzionamento della Scuola trasformata è necessario mantenere tutti i posti di organico della Scuola complementare e conseguentemente trasportare dal bilancio della pubblica istruzione a quello dell'Economia nazionale i fondi relativi;

Visto il decreto 11 dicembre 1925, n. 19514, col quale il Ministro per le finanze ha provveduto al trasporto di fondi dal bilancio della pubblica istruzione a quello dell'Economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1925, la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto 16 novembre 1924, n. 2375, viene estesa a tutti i posti di ruolo che costituiscono l'organico dell'ex Scuola complementare « G. Plana » di Torino.

Art. 2.

In conseguenza ed a complemento del passaggio di fondi disposto dal decreto Ministeriale 11 dicembre 1925, n. 19514, dai capitoli 53 e 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione saranno passate ai capitoli 148 e 153 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale rispettivamente le somme di L. 23,700 e 3600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 66. — COOP

Numero di pubblicazione 894.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 604.

Indennità agli ufficiali della Regia marina destinati a prendere parte a corsi presso istituti scientifici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, circa l'applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Agli ufficiali, destinati a frequentare corsi di durata non superiore ai sette mesi presso istituti superiori di cultura, od università scientifiche del Regno (scuole superiori navali comprese), presso l'Istituto di guerra marittima o presso la Scuola di guerra od altre del Regio esercito, nonchè presso la Scuola di sanità militare marittima, sono dovute le indennità seguenti:

a) *se hanno famiglia a carico*, un'indennità giornaliera pari all'indennità di missione per il primo mese; pari alla metà dell'indennità stessa per il secondo e terzo mese; e pari ad un terzo di essa indennità per il quarto, quinto e sesto mese;

b) *se non hanno famiglia a carico*, un'indennità giornaliera pari a metà dell'indennità di missione per il primo mese; e pari ad un quarto della indennità di soggiorno per il secondo e il terzo mese.

« Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osservano le norme vigenti per l'indennità caroviveri.

« Le suddette indennità non sono dovute agli ufficiali che conservano la destinazione di servizio nella sede in cui ha luogo il corso.

« Gli ufficiali che debbono seguire il corso di cui sopra, la cui durata sia superiore ad un anno scolastico, percepiranno, anche nei successivi anni scolastici, le stesse indennità di cui sopra con le stesse modalità e limitazioni.

« Gli ufficiali destinati a frequentare i corsi suddetti percepiranno, per raggiungere la sede dove ha luogo il corso, le indennità di viaggio previste per le missioni, qualora provengano da una destinazione a terra, e quelle di sbarco qualora provengano da una destinazione di bordo, rimanendo sempre escluse quelle di trasferimento per l'ufficiale e famiglia.

« Agli ufficiali che sono inviati presso stabilimenti industriali del Regno, oppure all'estero presso istituti scientifici, stabilimenti industriali, o per perfezionarsi nelle lingue straniere, è corrisposta l'indennità di missione stabilita dalle normali disposizioni ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° novembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 84 — COOP

Numero di pubblicazione 895.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 582.

Proroga della gestione straordinaria della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 13 dicembre 1915, n. 2272, col quale fu nominato il Regio commissario della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, con sede in Messina;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La durata della gestione straordinaria della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria in Messina, affidata all'on. Michele Crisafulli-Mondio, è prorogata di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1926
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 68. — COOP

Numero di pubblicazione 896.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 608.

Disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvate con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 21 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la urgente necessità di dettare norme per la rapida sistemazione delle esattorie delle imposte dirette che si rendano vacanti nel corso del decennio d'appalto 1923-1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le esattorie delle imposte dirette, che si rendano vacanti, per scadenza di contratto quinquennale, o per qualsiasi altro motivo, possono, per il restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio in favore degli Enti indicati all'art. 113 della legge per la riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, mediante decreto del Prefetto emesso su conforme parere dell'intendente di finanza.

Questo conferimento può essere fatto prescindendo da ogni altro procedimento indicato agli articoli 3 e 6 della legge, anche quando siano iniziate le relative operazioni, e sempre che gli Enti suindicati, che ne facciano domanda, offrano condizioni che non risultino, per i contribuenti, più onerose di quelle portate dal contratto precedente.

Per le esattorie già collocate mediante contratto quinquennale l'inizio delle operazioni del predetto conferimento d'ufficio può effettuarsi con l'ottavo mese antecedente alla scadenza del contratto stesso. In casi particolari può tuttavia tale conferimento aver luogo anche prima della data predetta, e sempre con decorrenza dalla scadenza del quinquennio in corso, quando il Prefetto ne sia autorizzato con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Le norme contenute nel secondo comma del precedente art. 1 sono applicabili anche per il conferimento d'ufficio, mediante decreto del Ministro per le finanze, delle ricevitorie provinciali, che si rendano per qualsiasi motivo vacanti nel corso del decennio 1923-1932.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pub- Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 89. — COOP

Numero di pubblicazione 897.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 2591.

Imposta sulla fabbricazione e l'importazione di cartine e tubetti per sigarette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle cartine e tubetti di carta velina per sigarette fabbricati nel Regno è stabilita a favore dello Stato un'imposta nella misura di L. 0.25 per ogni cento cartine o tubetti.

Nella stessa misura è riscossa, oltre il dazio doganale di confine, una sopratassa sulle cartine e tubetti per sigarette importati dall'estero.

Sono invece esenti dall'imposta le cartine ed i tubetti destinati all'esportazione.

Art. 2.

La riscossione dell'imposta è fatta mediante marche da applicarsi a cura e spese dei fabbricanti o degli importatori, agli involucri racchiudenti le cartine od i tubetti.

Le marche per imposta saranno distribuite dagli uffici del registro.

Le caratteristiche delle marche e le modalità per la loro applicazione saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le cartine e tubetti per sigarette debbono essere messi in vendita in appositi condizionamenti (bustine, libretti, astucci, ecc.) contenenti un numero di cartine o tubetti multiplo di 10, il tutto come verrà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Le frazioni di decina vengono considerate, agli effetti dell'imposta, come decine intere. La misura della tolleranza in più per errori di contazione all'atto della fabbricazione verrà stabilita con decreto del Ministro per le finanze entro il limite massimo del 10 per cento.

Gli involucri debbono essere contrassegnati o col nome del fabbricante, o con la marca di fabbrica, o con altro distintivo che valga ad indicare la provenienza del genere e debbono specificare la quantità e il tipo del contenuto.

Ogni fabbrica nazionale deve depositare presso la Direzione generale delle privative, secondo le norme che verranno emanate dal Ministro per le finanze, i fac-simili del di-

stintivo col quale intende contrassegnare gli involucri delle cartine e tubetti da essa prodotti.

Le cartine e tubetti importati dall'estero da persone a ciò autorizzate dal Ministero delle finanze saranno contrassegnati, a cura e spese dell'importatore, nei modi che verranno stabiliti dal Ministro per le finanze.

Con autorizzazione del Ministero può essere ammessa la importazione nei magazzini di proprietà privata.

Art. 4.

Chiunque fabbrichi cartine o tubetti per sigarette deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di

L. 20 se fabbrica solo tubetti;
L. 30 se fabbrica solo cartine;
L. 40 se fabbrica cartine e tubetti.

Art. 5.

Le fabbriche di cartine o tubetti per sigarette sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere in qualunque momento di provvedere alle opere ed agli arredamenti ritenuti necessari all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Art. 6.

Chiunque intenda importare o vendere all'ingrosso ed al minuto le cartine ed i tubetti per sigarette deve prima ottenere dall'Intendenza di finanza della Provincia e sotto osservanza delle norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze una speciale licenza che sarà assoggettata al solo diritto del bollo.

I funzionari e gli agenti della finanza hanno il diritto di entrare quando che sia nei magazzini e negli esercizi ove si conservano o si vendono cartine o tubetti per sigarette per farvi riscontri o verificazioni ai fini dell'imposta.

Art. 7.

I prodotti delle fabbriche, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi separatamente a seconda che siano destinati pel consumo interno, oppure per l'esportazione, in speciali depositi ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata.

I fabbricanti sono obbligati a tenere, per le due destinazioni dei prodotti, separati registri di carico e scarico, che pongano in evidenza il movimento giornaliero delle cartine e dei tubetti.

Art. 8.

I prelevamenti dal deposito delle cartine e tubetti destinati all'estero ed il loro trasporto dalla fabbrica al confine dovranno aver luogo secondo le norme della legge doganale.

Art. 9.

Le cartine ed i tubetti, nonchè il macchinario e tutto il materiale esistente nella fabbrica, garantiscono la finanza dei suoi crediti per imposte e penalità a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 10.

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore quando questa sia accertata in modo irrefragabile;

c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla finanza.

Il detto indennizzo rimane prescritto quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.

Art. 11.

La fabbricazione clandestina di cartine o tubetti per sigarette, è punita con una pena pecuniaria fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sulle cartine e sui tubetti fabbricati e su quelli in corso di fabbricazione o che si sarebbero potuti fabbricare colle materie prime rinvenute.

La mancanza della prescritta marca fiscale sugli involucri delle cartine e dei tubetti costituisce contrabbando e sarà punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.

Nei casi di cui ai due comma precedenti, sono soggetti a confisca a favore dello Stato tanto le cartine e i tubetti, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni o di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le speciali pene stabilite dal Codice penale.

A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche ed a chi cede, vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, è applicabile la multa di L. 20 per ogni marca od involucro.

A chi vende cartine o tubetti in involucri aperti mediante distacco totale o parziale della marca, è applicabile la multa di L. 5 per ogni involucro oltre la confisca del genere a favore dello Stato.

Ogni altra azione mediante la quale si sottraggano o si tenti sottrarre in tutto od in parte le cartine e i tubetti al pagamento della imposta è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta che si sarebbe frodata, oltre la confisca del genere a favore dello Stato.

Qualsiasi altra contravvenzione al presente decreto ed alle disposizioni relative alla sua applicazione, la mancata o irregolare tenuta oppure la negata presentazione dei registri, sono punite con una multa variabile dalle L. 50 alle L. 250.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti esclusa la malafede od il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 5 a L. 250 fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

In caso di recidiva tutte le multe anzidette sono raddoppiate.

Agli importatori, ai commercianti all'ingrosso ed al minuto, compresi i rivenditori delle privative, che abbiano trasgredito alle disposizioni del presente decreto, oltre all'applicazione delle speciali sanzioni, potrà esser tolta la licenza prevista dal precedente art. 6.

Art. 12.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale contemplato dal presente decreto abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 13.

I contravventori al presente decreto, le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione saranno condotti, agli effetti della compilazione del processo verbale, presso il più vicino magazzino di vendita delle privative oppure alla più prossima dogana quando si tratti di contrabbando di confine od il fatto contravvenzionale abbia rapporto con operazioni doganali.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Per la contabilità delle contravvenzioni, per la definizione di esse e per la ripartizione delle pene pecuniarie sono applicabili le vigenti disposizioni in materia doganale.

Art. 14.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione punibile con pena uguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Art. 15.

Ai procuratori del registro è concessa una indennità, in corrispettivo delle spese sostenute per la distribuzione delle marche per imposta, nella seguente misura:

sulle prime L. 10,000 l'1 per cento;

sopra ogni somma maggiore il 0.50 per cento.

Nei pagamenti per la imposta di cui all'art. 1 le frazioni d'importo inferiore a cinque centesimi ma eguali o superiori a due centesimi e mezzo vengono arrotondate a cinque centesimi.

Art. 16.

Disposizioni transitorie.

Nei sessanta giorni successivi alla data in cui entra in vigore il presente decreto è consentito lo smercio in esenzione d'imposta delle cartine e tubetti per sigarette che alla data suddetta si trovano nell'interno del Regno in vendita o in deposito per la vendita fuori delle fabbriche produttrici.

Trascorso il detto termine i generi sopraindicati rinvenuti senza la prescritta marca per imposta saranno considerati di contrabbando a sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto e ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-26 le variazioni dipendenti dalla sua attuazione.

Art. 18.

Il presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 90. — COOP

Numero di pubblicazione 898.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 525.

Erezione in Ente morale dell'Associazione per le mostre internazionali di edilizia, in Torino.

N. 525. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Associazione per le mostre internazionali di edilizia, con sede in Torino, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 899.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 567.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Antoniotto Usodimare, in Genova.

N. 567. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Antoniotto Usodimare, in Genova, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1926.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel primo trimestre 1926 è risultato di L. 366.30;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il secondo trimestre 1926;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1926 e con effetto dal 1° aprile 1926, saranno accettate al prezzo di L. 416.30 in rimborso di mutui, salvo lo accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 10 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1926.

Approvazione delle norme per l'applicazione dell'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge n. 2591 del 29 luglio 1925;

Determina:

Sono approvate le seguenti norme per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione ed importazione delle cartine ed i tubetti di carta velina per sigarette e per il commercio di essi nell'interno del Regno.

CAPITOLO I.

Apertura di fabbriche e condizioni per la loro attuazione.

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare cartine e tubetti di carta velina per sigarette deve presentare denuncia alla Direzione generale delle privative (Ministero finanze) pel tramite dell'Ufficio tecnico di finanza almeno 20 giorni prima d'iniziare qualunque lavorazione.

Dalla denuncia, che sarà redatta in triplice originale, dovrà risultare:

1° la ditta ovvero il nome e cognome del fabbricante ed eventualmente del suo rappresentante;

2° l'ubicazione precisa della fabbrica, il numero di identificazione e l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica è composta;

3° il numero e la destinazione dei principali meccanismi ed apparecchi;

4° il tipo e condizionamento di cartine o di tubetti che saranno fabbricati, un cenno sommario del procedimento di fabbricazione e la marca di fabbrica che sarà adottata per contrassegnare gli involucri dei tubetti o delle cartine da porre in commercio.

La medesima denuncia dovrà inoltre indicare se nel recinto o nelle adiacenze della fabbrica venga esercitata altra industria complementare od affine a quella delle cartine e dei tubetti, specificandone la natura.

Dei tre esemplari della denuncia, uno viene reso al fabbricante dopo essere stato munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentato e del bollo d'ufficio, l'altro rimane presso l'Ufficio tecnico di finanza ed il terzo viene inviato alla Direzione generale delle privative col parere dell'Ufficio tecnico.

Art. 2.

Ove la denuncia venga accettata dal Ministero, l'Ufficio tecnico di finanza procede alla verifica della fabbrica a mezzo di proprio delegato ed in concorso del fabbricante o di un suo rappresentante e ne fa constare in apposito verbale da redigersi in doppio originale uno dei quali viene consegnato al fabbricante o al suo rappresentante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Nel verbale saranno stabilite le opere e gli adattamenti che fosse necessario di praticare nei locali o nelle loro dipendenze nonchè nei meccanismi e negli apparecchi, strumenti ecc. allo scopo di mettere la fabbrica nelle condizioni richieste dalle esigenze di una efficace vigilanza.

Il fabbricante ha la facoltà di muovere opposizioni alle richieste dell'Ufficio tecnico facendole risultare nel verbale, il quale, in tal caso, sarà rimesso all'Intendenza di finanza della Provincia per le definitive decisioni.

Art. 3.

La fabbrica e le sue dipendenze debbono avere una sola porta d'ingresso sulla pubblica via, ed ogni altro accesso deve essere chiuso stabilmente ovvero in modo che soddisfaccia alle esigenze della vigilanza fiscale. Analoghe chiusure dovranno essere praticate tra la fabbrica e le sue adiacenze non utilizzate all'esercizio dell'industria.

Le finestre prospicienti sulla pubblica via, sulle proprietà attigue, oppure su locali o cortili in condominio col fabbricante soggette a servitù di passaggio, devono essere munite di una rete fissa di ferro a maglie non eccedenti un centimetro quadrato.

Tutte le opere e gli adattamenti che occorrono ai locali od agli attrezzi, macchinari, ecc., tanto per l'esercizio della vigilanza come pure per la loro suggellazione durante l'inattività o la chiusura della fabbrica, debbono essere eseguiti a cura e spese del fabbricante.

Art. 4.

Il fabbricante dovrà inoltre provvedere gratuitamente all'assegnazione e all'arredamento di un locale in prossimità dell'uscita da destinare agli agenti addetti alla vigilanza. L'illuminazione e il riscaldamento del locale saranno fatti a cura del fabbricante.

I magazzini interni della fabbrica in cui vengono depositati i generi pronti per il passaggio alla vendita sono considerati come magazzini doganali di proprietà privata e debbono per tanto essere muniti di doppia serratura a differente congegno di cui una chiave sarà tenuta dall'agente.

I generi destinati alla esportazione saranno conservati in magazzino diverso da quello ove sono contenuti quelli per il consumo nel Regno.

Art. 5.

E' consentita la lavorazione promiscua dei prodotti destinati all'esportazione e pel consumo interno sempre quando un tale sistema non presenti pericolo di frode.

Art. 6.

L'Ufficio tecnico di finanza, appena ricevuto dal fabbricante l'avviso del compimento delle opere prescritte nel verbale di verificazione della fabbrica, accerta a mezzo di un suo delegato che le opere medesime siano state eseguite a dovere e ne rilascia attestazione sul detto verbale firmato anche dal fabbricante o dal suo rappresentante.

In base ad apposito avviso dell'Ufficio tecnico l'Intendenza di finanza rilascia la licenza di esercizio della fabbrica previo ritiro dal fabbricante della prescritta marca da bollo e di apposita quietanza di tesoreria comprovante il versamento della relativa tassa.

La licenza deve indicare:

a) la ditta esercente ed il suo eventuale rappresentante oppure il cognome, nome e paternità del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) la precisa ubicazione della fabbrica;

c) la qualità e specie dei prodotti per i quali fu rilasciata, e se i medesimi saranno destinati all'interno del Regno oppure all'estero.

La licenza d'esercizio è valida soltanto per la ditta o persona e per il luogo nella medesima indicati e deve essere presentata agli agenti e funzionari della finanza ad ogni loro richiesta.

Essa è valida per l'anno solare in cui viene rilasciata e può essere rinnovata quando il fabbricante, raccolto su la medesima il nulla osta dell'Ufficio tecnico, la restituisca all'Intendenza di finanza entro la prima quindicina di dicembre unitamente alla quietanza comprovante il pagamento della dovuta tassa ed alla prescritta marca da bollo.

Il possesso della licenza d'esercizio non libera il fabbricante dall'obbligo di eseguire adattamenti e opere riconosciute necessarie per l'efficace esercizio della vigilanza, oltre quelle prescritte ed effettuate in dipendenza del verbale di verificazione.

Capitolo II.

Esercizio della fabbrica - Vigilanza Servizio marche per tassa.

Art. 7.

Il fabbricante non può iniziare la lavorazione se, almeno tre giorni prima, non abbia presentata o trasmessa, in piego raccomandato, all'Ufficio tecnico, una dichiarazione in doppio originale indicante i periodi e l'orario di lavoro, la qualità e tipo dei generi che intende produrre, la foggia e contenuto dei condizionamenti distinti secondo il numero di cartine o tubetti che dovranno contenere e se sono destinati all'interno oppure all'esportazione.

L'Ufficio tecnico rende una copia della dichiarazione, con l'indicazione della data di ricevimento e col bollo d'ufficio, al fabbricante il quale ha l'obbligo di conservarla ed esibirla a richiesta dei funzionari della finanza.

Quando il fabbricante ritenga di sospendere la lavorazione deve darne preventivo avviso scritto all'agente di vigilanza, il quale ritira l'esemplare della dichiarazione di lavoro conservata dal fabbricante, che rimette all'Ufficio tecnico, e procede all'applicazione dei suggelli agli apparecchi, macchinari, ecc., sempre quando l'Ufficio suddetto non disponga altrimenti. La medesima suggellazione viene praticata quando si verifichi una sospensione di lavoro superiore ai due giorni salvo contrario avviso dell'Ufficio anzidetto.

Art. 8.

Appena iniziata la lavorazione il fabbricante deve predisporre tre campionari dei tipi e specie da destinare allo smercio nel Regno ed altri tre di quelli per l'estero, in ognuno dei quali saranno raccolte in unico esemplare, senza però il contrassegno per l'imposta, tutte le foggie di condizionamento prodotte dall'opificio.

I tre campionari della merce destinata al consumo interno ed i tre della merce per l'estero saranno consegnati all'Ufficio tecnico di finanza unitamente ad un elenco in duplice copia nel quale sia descritto il contenuto di ciascun campionario.

L'Ufficio tecnico di finanza rende al fabbricante la seconda copia dell'elenco munita di dichiarazione di ricevuta opportunamente fornita della data di consegna, trattiene presso di sè l'elenco ricevuto dal fabbricante ed un esemplare di ciascun campionario e provvede all'invio degli altri esemplari alla Direzione generale delle privative ed all'agente di vigilanza addetto alla fabbrica affinchè sia conservato per i necessari confronti.

Per ogni istituzione di nuove foggie di condizionamento e prima d'iniziarne lo smercio il fabbricante dovrà provvedere alla consegna nei modi anzidetti dei relativi campioni.

Art. 9.

Le marche e le fascette per imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette sono poste in vendita dagli Uffici del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione è ubicata la fabbrica o viene autorizzata la importazione.

Il prelevamento di esse viene fatto dai fabbricanti contro presentazione di apposita richiesta, compilata in doppio esemplare e munita del visto dell'agente di vigilanza.

Entro lo stesso giorno non potrà farsi più di un prelevamento da parte del medesimo fabbricante o importatore.

Art. 10.

Al momento della introduzione delle marche nei locali della fabbrica il fabbricante deve esibire all'agente di vigilanza l'esemplare della richiesta vidimata dall'Ufficio del registro o del bollo straordinario, ed insieme ad essa le marche acquistate.

L'agente di vigilanza, accertatosi della corrispondenza fra la quantità e specie delle marche e i dati della relativa richiesta, nota nella parte dell'entrata di apposito registro gli estremi di quest'ultima che rende poi all'esibitore e nella parte dell'uscita i quantitativi, distinti per ispecie, di quelle applicate sopra i condizionamenti introdotti nel magazzino della merce pel consumo interno.

Eguale registro delle marche è tenuto anche dal fabbricante. A fine giornata dopo controllate le scritture con quelle dell'agente i rispettivi registri verranno scambievolmente vidimati.

Mensilmente l'addetto alla vigilanza procede all'accertamento della rimanenza di marche di ciascun tipo rimaste presso il fabbricante e confronta le risultanze ottenute con le scritture.

Verificandosi in confronto di queste una differenza in più od in meno l'agente procede alla compilazione di apposito verbale in doppio originale, a firma anche del fabbricante e ne trasmette una copia all'Ufficio tecnico affinchè provveda al ricupero delle somme dovute in confronto dell'interessato, mentre consegna l'altra copia a quest'ultimo.

Ove il fabbricante rifiuti di firmare i verbali oppure opponga delle riserve sul contenuto di essi, l'agente di vigilanza ne dà avviso all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori accertamenti e per le decisioni di sua competenza. In caso di controversia l'Intendenza di finanza si pronuncia in via definitiva.

Art. 11.

I condizionamenti (libretti, bustine, astucci, ecc.) entro i quali sono riposti le cartine od i tubetti per sigarette debbono essere foggiati in modo che non sia possibile prelevarne il contenuto senza lacerare la marca o fascetta comprovante il pagamento dell'imposta.

Quando la disposizione delle cartine o dei tubetti nell'interno dei condizionamenti permetta di effettuarne il prelevamento da un solo lato della fodera esterna, potrà essere usato il tipo di marca a francobollo e ciò sempre che non rechi pregiudizio ai foglietti od ai tubetti stessi, nel qual caso potrà essere impiegato il tipo di marca a fascetta. L'applicazione di essa è prescritta invece quando le cartine od i tubetti abbiano due margini opposti non avviluppati dalla fodera esterna. Su questi condizionamenti dovrà avvolgersi la fascetta in senso normale ai margini suddetti.

Ogni condizionamento deve contenere un numero di cartine o tubetti multiplo di 10. Sul quantitativo di cartine o tubetti che deve essere contenuto in ogni singolo condiziona-

mento in base al valore della marca applicatavi per imposta, è tollerata un'eccedenza, per errore di contazione, dell'8 per cento con arrotondamento delle frazioni per eccesso.

All'esterno di ogni condizionamento debbono figurare in modo visibile oltre il numero delle cartine o dei tubetti contenuti, tutte le indicazioni atte ad individuare la fabbrica e la sua sede; indicazioni queste che a richiesta del fabbricante e previa autorizzazione Ministeriale possono essere sostituite da una speciale marca di fabbrica.

I pacchi, le scatole ed in genere gli involucri entro i quali sono posti in commercio i condizionamenti di cartine o tubetti, debbono portare all'esterno il numero e tipo dei condizionamenti contenuti, oltre le indicazioni o la marca più sopra accennate.

Art. 12.

Le marche o fascette per imposta debbono essere applicate sopra i condizionamenti con materia o liquido accollante che ne assicuri la completa e tenace aderenza. Per tanto, ove i condizionamenti, per la speciale qualità della carta o del cartonaggio, od anche per la presenza di vernice non offrano salda presa alla colla, deve esser lasciata su di essi una sufficiente superficie ruvida per la completa applicazione dei contrassegni d'imposta.

I condizionamenti di cartine o tubetti non possono immettersi nel magazzino assimilato a quelli doganali se l'agente di vigilanza non ha prima accertata la regolare applicazione su di essi dei prescritti contrassegni per imposta.

Art. 13.

Nel caso in cui durante l'applicazione delle fascette alcuna delle medesime si deteriorasse o non fosse comunque più idonea all'uso ne potrà essere autorizzato il cambio.

In tal caso le marche o fascette deteriorate saranno consegnate all'agente di vigilanza il quale le prenderà in custodia facendone risultare in apposito processo verbale da compilarsi giorno per giorno e da chiudersi quando il valore delle marche o fascette deteriorate raggiunga per ciascun tipo uno o più fogli interi o comunque entro il mese in cui ha termine l'esercizio.

Il cambio delle marche deteriorate è disposto dall'Intendenza di finanza con l'invio al procuratore del registro del verbale redatto dall'agente di vigilanza e vidimato dall'Ufficio tecnico a cura del quale sono distrutti, dopo verificati, i contrassegni per imposta ammessi al cambio.

Con eguale procedimento si effettua la rifusione delle marche distrutte in conseguenza di incendio fortuito verificatosi nel magazzino assimilato a quelli doganali, durante la giacenza dei prodotti.

Art. 14.

A fine di ogni giornata di lavoro l'agente di vigilanza procede alla verifica, col concorso del fabbricante o del suo rappresentante, dei prodotti ultimati considerandosi per tali quelli che non hanno bisogno d'ulteriore manipolazione per essere passati alla vendita.

Appena eseguita la verifica ai prodotti, questi dovranno essere introdotti nel magazzino assimilato a quelli doganali ed iscritti nel registro di carico e scarico distintamente pel valore delle marche di cui sono muniti, se trattasi di merce destinata al consumo interno, o del contenuto di ciascun condizionamento se trattasi di merce preparata per l'esportazione.

Tanto l'agente quanto il fabbricante terranno un registro di carico e scarico sul quale saranno annotati i movimenti giornalieri della merce e saranno altresì scambievolmente vidimati a fine di ciascuna giornata dopo controllate le rispettive scritture. Qualora il fabbricante dichiari per iscritto all'Ufficio tecnico di rimettersi interamente ai risultati del registro tenuto dall'agente, le scritture di questo fanno stato ad ogni effetto.

Le merci non ultimate possono durante l'inattività della fabbrica essere conservate fuori del magazzino assimilato a quelli doganali purchè sia possibile riporle in luogo ed in modo sicuro.

Art. 15.

Il prelevamento dal magazzino di generi destinati nel Regno od all'estero dev'essere fatto in base ad apposita dichiarazione scritta dal fabbricante o dal suo rappresentante, senza cancellature od abrasioni, nella quale vengono indicate per la merce di consumo interno, la persona o ditta cui viene inviata, l'indicazione precisa della sua sede e luogo di recapito nonchè il quantitativo dei condizionamenti distinti per taglio di marche. Per la merce destinata all'estero basterà invece l'indicazione dello Stato e del luogo ove viene avviata la spedizione e il numero dei condizionamenti che la compongono, distinto per contenuto in cartine e tubetti.

Le dichiarazioni di prelevamento vengono consegnate all'agente di finanza che le conserva a documentazione delle scritturazioni di scarico dei propri registri, dopo averle numerate progressivamente e distintamente per la merce di consumo interno e per quella da esportare all'estero.

L'agente di vigilanza ha diritto di verificare tutti i condizionamenti che sono prelevati dal magazzino allo scopo di accertare se essi siano tutti muniti della prescritta marca e se questa corrisponda per valore all'imposta dovuta per ogni condizionamento.

Per l'esecuzione di tali verifiche può quindi eseguire opportuni riscontri di peso, aprir le casse, i pacchi e gli involucri e lacerare le marche applicate ai condizionamenti senza che il fabbricante possa esigere compensi o risarcimenti. Però le marche lacerate durante le verifiche vengono cambiate al fabbricante con le modalità stabilite dal precedente art. 13.

Le partite estratte dal magazzino vengono discaricate nel registro ed asportate immediatamente dalla fabbrica tanto se destinate all'interno che all'estero. La loro eventuale reintroduzione in magazzino dà luogo ad analoga scritturazione di carico nel registro e ad opportuna annotazione.

Art. 16.

La verificazione al magazzino o reparto di magazzino dei generi pel consumo nel Regno e di quelli per esportazione nonchè alle marche in possesso del fabbricante deve essere praticata in via ordinaria a fine di ciascun mese e può essere fatta in via straordinaria dall'agente quando lo creda opportuno.

I risultati delle verificazioni, alle quali deve assistere il fabbricante od il suo rappresentante, sono annotati sui registri di carico e scarico.

Le differenze in più od in meno riscontrate fra i risultati dei registri e quelli delle verifiche dànno luogo a contravvenzione.

Art. 17.

Delle eventuali modifiche o innovazioni apportate allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione della fabbrica, deve esserne informato l'Ufficio tecnico almeno 24 ore prima

del loro compimento. A lavoro ultimato il personale tecnico di finanza procede a nuova verifica e ne annota i resultati nel verbale sopraindicato.

Art. 18.

In caso di guasto ai sigilli, bolli od altri contrassegni applicati dall'Amministrazione, oppure alle opere da essa ordinate per l'esercizio della vigilanza, il fabbricante deve subito farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, anche in piego raccomandato, ovvero all'agente di vigilanza.

La denuncia è fatta in doppio esemplare uno dei quali viene restituito con la dichiarazione di ricevuta al fabbricante.

L'Ufficio tecnico procede subito a nuova verificazione redigendo apposito processo verbale.

Art. 19.

Quando il fabbricante intenda cessare dall'esercizio deve darne avviso almeno quindici giorni prima all'Ufficio tecnico precisando il giorno in cui avverrà la cessazione affinchè questo nel giorno stabilito provveda alla suggellazione degli attrezzi, apparecchi, ecc. ed al ritiro della licenza d'esercizio.

Ove il fabbricante rimanga in possesso di marche, purchè non ritagliate e dentro l'anno successivo alla chiusura della fabbrica chieda il rimborso del prezzo corrispondente, queste saranno ritirate dall'Intendenza di finanza e concentrate presso il Deposito generale dei valori bollati che ne rilascerà ricevuta da unirsi ai documenti giustificativi della spesa di rimborso.

Pel rimborso invece delle marche eventualmente deteriorate o distrutte, servirà da titolo giustificativo della spesa il verbale comprovante il ritiro delle marche inservibili o l'accertamento del caso fortuito o di forza maggiore previsti dall'art. 10 della legge sul quale dall'Ufficio tecnico si procederà alla liquidazione dell'indennizzo da pagare.

Art. 20.

Non può essere concessa la licenza di esercizio ad altra ditta o persona rilevataria di fabbrica se prima non vengano presentate all'Ufficio tecnico conformi dichiarazioni scritte da parte del cedente e del concessionario nelle quali sia espressa in una la cessione, nell'altra l'accettazione della proprietà delle cartine o tubetti per sigarette esistenti in fabbrica.

Il concessionario non può intraprendere l'esercizio se prima non abbia soddisfatto a quanto è stabilito per l'attivazione di nuova fabbrica.

Art. 21.

Il servizio di vigilanza nelle fabbriche di cartine e tubetti per sigarette è affidato agli Uffici tecnici di finanza che lo esercitano per mezzo dei propri funzionari e delle guardie di finanza.

Il servizio di riscontro, oltrechè dal personale anzidetto, è pure esercitato dagli ispettori delle privative.

Concorrono, in via sussidiaria, all'esecuzione del servizio di vigilanza, agli agenti della forza pubblica.

E' compito degli agenti addetti alle fabbriche di attendere alle necessarie scritturazioni e di vigilare che non vengano sottratte le cartine ed i tubetti per sigarette al pagamento della competente imposta e siano osservate le disposizioni di legge e le presenti norme.

Nessuna operazione può compiersi nei locali di fabbrica in ore diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, salvo speciale autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 22.

L'Intendenza di finanza decide delle controversie che possano sorgere nei riguardi fiscali tra fabbricante e Ufficio tecnico di finanza. Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO III.

Esportazione ed importazione.

Art. 23.

Alle operazioni di esportazione delle cartine e tubetti per sigarette sono autorizzate le dogane di primo ordine e quelle del secondo ordine di prima classe.

Il trasporto delle cartine e dei tubetti per sigarette dalla fabbrica alla dogana di confine è soggetto a bolletta di cauzione e certificato di scarico, osservate le disposizioni della legge doganale relative alla spedizione per via di terra di merci estere da una dogana all'altra.

Al bollo a piombo, col quale si dovrebbero identificare i singoli colli, può essere sostituita la marca che si applica nelle dogane ad ogni collo di merci estere già verificato.

Le bollette di cauzione sono rilasciate dagli Uffici tecnici di finanza per mezzo degli agenti incaricati della vigilanza delle fabbriche.

Art. 24.

Sono applicabili alla fabbricazione delle cartine e tubetti per sigarette destinati alla esportazione le norme date circa la produzione di quelle pel consumo interno. E' lasciata libera però la scelta dei tipi di condizionamento, del formato delle cartine e dei tubetti, nonchè delle impronte da applicare sui condizionamenti come marca di fabbrica.

Art. 25.

Chiunque voglia importare dall'estero le cartine od i tubetti per sigarette deve avanzare domanda, pel tramite dell'Intendenza, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) indicando:

a) il proprio nome, cognome, paternità e domicilio;

b) il quantitativo di cartine e tubetti che presumibilmente intende importare in un anno distintamente per condizionamento;

c) le caratteristiche del contrassegno che potrà essere indicato fino dall'origine su la merce da introdurre nel Regno per designare la persona o ditta importatrice, oppure che questa dovrà applicare ai condizionamenti di cartine e tubetti nonchè agli involucri, pacchi, scatole, ecc., entro i quali saranno posti in commercio;

d) la dogana di confine presso la quale, a cura e spese dell'importatore, sarà svolta la operazione d'importazione o la introduzione in deposito nel magazzino di proprietà privata;

e) la località ove saranno eventualmente conservati i generi già regolarizzati per lo smercio.

Il Ministero potrà con decisione insindacabile, da comunicare all'Intendenza, negare o concedere il permesso d'importazione

Quando la domanda sia accolta l'Intendenza provvede al rilascio della licenza, valida per l'anno solare in cui viene emessa e su la quale sono riportate le informazioni richieste colla domanda anzidetta.

Sono applicabili alle licenze della specie le disposizioni contenute nel paragrafo 4° dell'art. 6 delle presenti norme.

Art. 26.

La persona o ditta autorizzata all'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette deve provvedere perchè la merce, prima di uscire dalla dogana, sia munita, nei modi previsti dagli articoli 11 e 12 delle presenti norme, delle marche prescritte per le cartine e tubetti fabbricati nel Regno pel consumo interno, e ove occorra, perchè venga nel contempo munita del contrassegno di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Se la dogana per difetto di spazio non crede di acconsentire che il condizionamento dei prodotti e l'applicazione delle marche e dei contrassegni si compiano nei suoi locali, gli importatori dopo aver pagato il dazio di confine, devono provvedere a che le relative operazioni si facciano sotto la permanente vigilanza degli agenti finanziari in locali di proprietà privata non lontani dall'Ufficio doganale ed approvati dal capo della dogana.

E' consentita la spedizione delle cartine e dei tubetti da una dogana all'altra, però senza facoltà d'esenzione di visita e purchè la spedizione sia garantita per l'importo dei diritti di confine della sovraimposta e delle pene pecuniarie.

Le marche e le fascette usate per la riscossione dell'imposta debbono essere acquistati presso l'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la dogana per la quale avviene l'importazione nel Regno delle cartine e dei tubetti. La richiesta è stesa in due esemplari uno dei quali rimane all'Ufficio del registro e deve contenere distintamente per ciascun valore il numero delle marche vere e proprie e quello delle fascette. Inoltre essa deve raccogliere il visto della dogana alla quale l'importatore la ripresenta munita dell'attestazione dell'Ufficio del registro insieme con le marche e fascette acquistate, per l'opportuno esame e riscontro.

Eseguita l'applicazione delle marche e fascette per imposta e, ove occorra, dei contrassegni dell'importatore, la dogana ne fa dichiarazione a tergo della richiesta ed autorizza all'estrazione dei generi regolarizzati.

CAPITOLO IV.

Disposizioni riguardanti la vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 27.

Chiunque intenda vendere all'ingrosso ed al minuto le cartine ed i tubetti per sigarette deve presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia in cui è ubicato l'esercizio od il magazzino.

Nella domanda sarà indicato:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio dell'esercente la vendita e del suo rappresentante;

b) la precisa sede dell'esercizio di vendita;

c) la precisa sede degli altri locali ove eventualmente venissero depositate le cartine od i tubetti per sigarette.

Si considerano facenti parte dell'esercizio di vendita tutti i locali che sono tra di loro in diretta ed immediata comunicazione.

Per le licenze anzidette valgono le disposizioni contenute al penultimo ed ultimo paragrafo del precedente art. 25.

Art. 28.

La vigilanza sugli esercizi di vendita al minuto ed all'ingrosso e sopra i depositi di cartine e tubetti per sigarette, tanto se appartenenti a grossisti che ad importatori, viene esercitata dagli agenti della guardia di finanza e, sussidiariamente, della forza pubblica.

CAPITOLO V.

Contravvenzioni.

Art. 29.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna e questa sia divenuta irrevocabile o quando sia stata pronunciata in sede amministrativa la decisione di confisca delle cartine e dei tubetti questi saranno concentrati nei modi prescritti per i tabacchi all'Ufficio controllo fiammiferi di Roma.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

I fabbricanti di cartine e tubetti per sigarette a partire dal giorno 16 aprile 1926, non possono procedere a spedizioni nè immettere in commercio i loro prodotti se prima non abbiano presentato all'Ufficio tecnico di finanza la denuncia prescritta dalle presenti norme e non abbiano altresì ottenuto il *nulla osta* da parte del predetto Ufficio e conseguentemente regolarizzata la merce agli effetti dell'imposta.

Ricevuta la denuncia l'Ufficio tecnico esegue le relative verificazioni, procede all'accertamento del numero dei condizionamenti (libretti, bustine, sacchetti, portafogli, astucci, ecc.) di cartine e tubetti approntati per lo smercio, distintamente per contenuto (numero dei foglietti o dei tubetti) e per destinazione (estero od interno) compilandone apposito processo verbale da redigere in duplice copia a firma anche del fabbricante.

Una copia del verbale viene consegnata al gestore della fabbrica, l'altra è posta a corredo delle scritture a generi che saranno aperte dal funzionario verbalizzante e quindi affidate all'agente di finanza assegnato alla vigilanza della fabbrica.

Art. 31.

Il *nulla osta* di cui al precedente articolo sarà rilasciato dopochè il fabbricante abbia presentato all'Ufficio tecnico, per la vidimazione, le due copie della prima richiesta di marche per imposta da applicare ai prodotti verbalizzati.

Tanto la copia di richiesta che dall'Ufficio del registro viene resa al fabbricante, quanto il *nulla-osta* dell'Ufficio tecnico saranno consegnati all'agente di vigilanza il quale proceduto al riscontro delle marche indicate nella richiesta medesima inizia le prescritte scritturazioni di esse ed assiste alla regolarizzazione del genere nei modi previsti dal precedente art. 11, prima che il genere stesso esca dalla fabbrica.

Art. 32.

Entro sessanta giorni dalla data suddetta le fabbriche di cartine e di tubetti debbono essere poste nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Quando però le opere di adattamento da portare alle fabbriche già attive richiedano notevoli spese potrà esserne prorogata l'esecuzione a giudizio dell'Ufficio tecnico e semprechè ciò non risulti pregiudizievole agli interessi dell'Erario, fino a sei mesi salvo brevi eccezionali dilazioni da concedersi caso per caso dal Ministero.

Art. 33.

Entro il sessantesimo giorno dalla data prevista dall'articolo 31 chiunque detenga per la vendita delle cartine o tubetti per sigarette deve trovarsi in possesso della prescritta

licenza e deve altresì aver provveduto a propria cura e spese per la regolarizzazione agli effetti dell'imposta dei singoli condizionamenti, nei modi previsti dall'art. 11 delle presenti norme.

A tale scopo la distribuzione delle marche per imposta viene effettuata per il tempo previsto dal precedente art 32 dagli Uffici del registro e bollo straordinario dei capoluoghi di Provincia.

Roma, addì 1° aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1926.

Caratteristiche delle marche per la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine ed i tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R.decreto-legge n. 2591 del 29 luglio 1925, per l'attuazione di una imposta su le cartine ed i tubetti per sigarette;

Determina:

Art. 1.

Le marche da applicare agli involucri delle cartine e dei tubetti per sigarette quali contrassegni della imposta pagata, secondo il contenuto di ciascun involucro o condizionamento, sono di due tipi a francobollo ed a fascetta, ciascuno dei quali suddiviso in undici valori diversi e cioè da centesimi 5, 7 1/2, 10, 12 1/2, 15, 20, 22 1/2, 25, 30, 32 1/2, 37 1/2.

Art. 2.

Le marche del tipo a francobollo, stampate su carta bianca filigranata avente in trasparenza coroncine reali in filigrana misurano, esclusi i margini bianchi, dimensioni millimetri 16×21; portano nel centro lo stemma nazionale campeggiante su fondo finemente tratteggiato, nella parte superiore la leggenda « Imposta Gov. » e nella parte inferiore la leggenda « Carta sigarette ».

Le marche stesse constano di 4 gruppi di differente colorazione a seconda dell'entità dell'imposta per la cui riscossione esse devono servire e cioè:

1° Gruppo:

Marche da cent. 5, color verde sovrastampate in nero - Cent. cinque;

Marche da cent. 7 1/2, color verde sovrastampate in nero - Cent. 7 1/2;

Marche da cent. 10, color verde sovrastampate in nero - Cent. dieci;

Marche da cent. 12 1/2, color verde sovrastampate in nero - Cent. 12 1/2.

2° Gruppo:

Marche da cent. 15, color giallo cupo sovrastampate in nero - Cent. quindici;

Marche da cent. 20, color giallo cupo sovrastampate in nero - Cent. venti;

Marche da cent. 22 1/2, color giallo cupo sovrastampate in nero - Cent. 22 1/2.

3° Gruppo:

Marche da cent. 25, color azzurro cupo sovrastampate in nero - Cent. 25;

Marche da cent. 30, color azzurro cupo sovrastampate in nero - Cent. trenta;

Marche da cent. 32 1/2, color azzurro cupo sovrastampate in nero - Cent. 32 1/2.

4° Gruppo:

Marche da cent. 37 1/2, color bruno siciliano sovrastampate in nero - Cent. 37 1/2.

Art. 3.

Le marche del tipo a fascetta constano di vecchie fascette fuori uso del monopolio « Carte da giuoco » per « Tassa di bollo vini e liquori in bottiglie » e « Bollo profumi e specialità medicinali ». Esse sono tutte sovrastampate con la leggenda « Imposta su le cartine ed i tubetti per sigarette » seguita dall'indicazione del valore e presentano le seguenti caratteristiche:

1° Vecchie fascette del monopolio « Carte da giuoco ».

Sono stampate su carta filigranata bianca avente in filigrana trasparente coroncine reali, misurano dimensioni millimetri 203×15.

Fascette L. 3, stampa color bruno rosso, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dodici e mezzo.

Fascette L. 3, stampa color bruno rosso, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. quindici.

Fascette L. 3.50, stampa color rosso vivo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette L. 3.80, stampa color giallo cupo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette L. 4, stampa color tinta bigia, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette L. 4.50, stampa color giallo arancio, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette L. 4.50, stampa color giallo arancio, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e mezzo.

Fascette L. 5, stampa color verde, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e mezzo.

Fascette L. 6, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. venti.

Fascette L. 6, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cmi. ventidue e mezzo.

Fascette L. 6, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cmi. venticinque.

Fascette L. 6, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. trenta.

Fascette L. 7, stampa color bruno rosso, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cmi. trentasette e 1/2.

Fascette L. 7.50, stampa color rosso vivo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cmi. trentadue e 1/2.

Fascette L. 8.50, stampa color tinta bigia, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. cinque.

Fascette senza valore, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

2° Vecchie fascette per « Tassa di bollo vini e liquori in bottiglie ».

Sono stampate su carta filigranata bianca avente in filigrana trasparente coroncine reali, misurano dimensioni millimetri 130×15.

Fascette da Cmi. 5, stampa in tinta bigia, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. cinque.

Fascette da Cmi. 10, stampa color rosso vivo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dodici e 1/2.

Fascette da Cmi. 15, stampa color arancio, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette da Cmi. 20, stampa color azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. quindici.

Fascette da Cmi. 25, stampa color bistro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. quindici.

Fascette da Cmi. 50, stampa color giallo cupo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.

Fascette da L. 1, stampa color lacca viola garanza, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.
Fascette da L. 1.50, stampa color bleu orientale, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.
Fascette da L. 2, stampa color sanguigno, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.
Fascette da L. 2.50, stampa color verde, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.
Fascette da L. 3, stampa color lacca granata, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. dieci.
Fascette da L. 4, stampa color violetto magenta, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. venti cinque.
Fascette da L. 5, stampa color bruno siciliano, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. cinque.

3° Vecchie fascette per « Bollo profumi e specialità medicinali ».

Sono stampate su carta filigranata bianca avente in filigrana trasparente coroncine reali, misurano dimensioni millimetri 238 x 15.
Fascette da Cmi. 10, stampa in colore azzurro, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e 1/2.
Fascette da Cmi. 20, stampa in colore verde, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. trentasette e 1/2.
Fascette da Cmi. 30, stampa in colore lacca granata, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e 1/2.
Fascette da Cmi. 40, stampa in colore violetto, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. trentadue e 1/2.
Fascette da Cmi. 50, stampa in colore lacca viola garanza, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e 1/2.
Fascette da Cmi. 90, stampa in colore bleu orientale, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. sette e 1/2.
Fascette da L. 2, stampa in colore rosso vivo, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. venti.
Fascette da L. 3, stampa in colore rosso remington, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. ventidue e mezzo.
Fascette da L. 5, stampa in colore tinta bigia, sovrastampate in nero con leggenda detta, oltre Cent. trenta.

Roma, addì 1° aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1926.
Sostituzione di un membro nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, concernente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294, col quale si è provveduto alla composizione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;

Considerato che la Commissione suddetta, adunatasi il 1° marzo per esaminare il ricorso presentato dalla Società anonima acquedotto di Palermo contro il comune di Palermo, ha ritenuto pregiudizialmente che la presenza dell'on. ing. Aurelio Drago quale membro esperto di nomina Ministeriale dovesse ritenersi incompatibile, nell'esame del ricorso medesimo, per essere il predetto componente consigliere d'amministrazione della Società istante;

Ritenuto che l'on. ing. Aurelio Drago ha dichiarato di volersi comunque astenere dall'esame e dalla decisione del ricorso in parola;

Decreta:

Il gr. uff. ing. Arturo Galluppi, segretario generale del Sindacato fascista degli ingegneri, è chiamato a sostituire l'on. ing. Aurelio Drago, nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, nominata con decreto Ministeriale 25 novembre 1925, per quanto riguarda l'esame e la decisione del ricorso presentato dalla Società anonima acquedotto di Palermo contro il comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, con nota del 14 aprile 1926, n. 583, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 54).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2414 — data della ricevuta: 7 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Finzi rag. professore Arturo fu Attilio, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 50, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data della ricevuta: 28 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Onesti Adalgiso fu Gennaro, per conto di Michele Antuori, per cauzione dal medesimo dovuta quale spedizioniere presso la staz. movimento in Salerno — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 75, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 7443 trascritto il 18 luglio 1921.

Trasferimento totale da Jean Longere a Lyon a Jean Antoine Pierre Cabut a Lyon della privativa industriale n. 173586 reg. gen.; vol. 632, n. 60 reg. att., con decorrenza dal 10 aprile 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Pince universelle à mors doubles et branches réversibles ».

(Atto di cessione fatto a Lyon il 16 marzo 1921, registrato l'11 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 574, vol. 318 atti privati).

N. 8283 trascritto il 4 agosto 1923.

Concessione licenza uso da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 191189 reg. gen.; vol. 516, n. 249 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di catalisi per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8284 trascritto il 4 agosto 1923

Concessione licenza d'uso da Luigi Casale a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221595 reg. gen.; vol. 661, n. 72 reg. att., con decorrenza dal 29 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8285 trascritto il 4 agosto 1923.

Concessione licenza d'uso da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 195326 reg. gen.; vol. 555, n. 78 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nell'apparecchio catalittico per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8287 trascritto il 4 agosto 1923.

Concessione licenza d'uso da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 191190 reg. gen.; vol. 516, n. 250 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e apparecchio per la produzione di azoto e miscele di azoto e idrogeno ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8288 trascritto il 4 agosto 1923.

Concessione licenza d'uso da Luigi Casale a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221623 reg. gen.; vol. 661, n. 76 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per ottenere una sostanza da servire per la preparazione di catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca dai suoi elementi ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8290 trascritto il 4 agosto 1923.

Concessione licenza d'uso da Luigi Casale a Roma a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221341 reg. gen.; vol. 660, n. 93 reg. att., con decorrenza dal 9 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per la produzione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 20 luglio 1923, registrato il 27 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1544, vol. 428 atti pubblici).

N. 8853 trascritto il 4 aprile 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 191189 reg. gen.; vol. 516, n. 249 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di catalisi per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8854 trascritto il 4 aprile 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 191190 reg. gen.; vol. 516, n. 250 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e apparecchio per la produzione di azoto e miscele di azoto e idrogeno ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8855 trascritto il 4 aprile 1925

Trasferimento totale da Luigi Casale e Réné Leprestre a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano, della privativa industriale n. 195326 reg. gen.; vol. 555, n. 78 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nell'apparecchio catalittico per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8495 trascritto il 17 marzo 1924.

Trasferimento parziale da Eredi di Horace Paul Cousin a Alexandre Lamblin a Parigi della privativa industriale n. 159338 reg. gen.; vol. 498, n. 179 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Radiateur pour moteurs d'aeronefs et autres applications ».

(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Comines dell'agosto 1923, registrato il 21 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10958, vol. 331 atti privati).

N. 8631 trascritto l'11 settembre 1924.

Trasferimento totale da Robert Douglas a Rochester alla Douglas-Pectin Corporation a Rochester della privativa industriale numero 183834 reg. gen.; vol. 665, n. 142 reg. att., con decorrenza dal 29 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Fabbricazione perfezionata di composti pettinosi ».

(Atto di cessione fatto a Brighton il 4 marzo 1924, registrato il 27 giugno 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18233, vol. 335 atti privati).

N. 8858 trascritto il 4 aprile 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 221341 reg. gen.; vol. 660, n. 93 reg. att., con decorrenza dal 9 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per la produzione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8859 trascritto il 4 aprile 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 221595 reg. gen.; vol. 661, n. 72 reg. att., con decorrenza dal 29 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8860 trascritto il 4 aprile 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 221623 reg. gen.; vol. 661, n. 76 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per ottenere una sostanza da servire per la preparazione di catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca dai suoi elementi ».

(Atto di cessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 18 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16307, vol. 438 atti pubblici).

N. 8881 trascritto il 6 maggio 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 201467 reg. gen.; vol. 631, n. 18 reg. att., con decorrenza dal 23 agosto 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo apparecchio per l'elettrolisi dell'acqua ».

(Atto di cessione scrittura privata fatta a Roma il 10 aprile 1925, registrato il 16 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20524, vol. 439 atti pubblici).

N. 8882 trascritto il 6 maggio 1925.

Trasferimento totale da Luigi Casale a Roma a Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano della privativa industriale n. 222593 reg. gen.; vol. 664, n. 47 reg. att., con decorrenza dal 21 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per l'elettrolisi dell'acqua ».

(Atto di cessione scrittura privata fatto a Roma il 10 aprile 1925, registrato il 16 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20524, vol. 439 atti pubblici).

N. 8895 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano alla Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale numero 191190 reg. gen.; vol. 516, n. 250 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e apparecchio per la produzione di azoto e miscele di azoto e idrogeno ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8898 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221341 reg. gen.; vol. 660, n. 93 reg. att., con decorrenza dal 9 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per la produzione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8899 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221595 reg. gen.; vol. 661, n. 72 reg. att., con decorrenza dal 29 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8900 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano alla Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 221623 reg. gen.; vol. 661, n. 76 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per ottenere una sostanza da servire per la preparazione di catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca dai suoi elementi ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8901 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano alla Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 195326 reg. gen.; vol. 555, n. 78 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nell'apparecchio catalittico per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8902 trascritto il 18 maggio 1925.

Concessione licenza d'uso da Società Ammonia Casale S. A. a Nassagno di Lugano a Società Italiana Ammoniaca Sintetica - Processo Casale « S.I.A.S. » a Roma della privativa industriale n. 191189 reg. gen.; vol. 516, n. 249 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di catalisi per la sintesi dell'ammoniaca ».

(Atto di concessione fatto a Roma per notaio Arturo Tosatti il 15 febbraio 1925, registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16449, vol. 438 atti pubblici).

N. 8951 trascritto il 25 maggio 1925.

Trasferimento totale da Giacomo Fauser a Novara a Società Piemontese Ammonia a Milano della privativa industriale n. 207127 reg. gen.; vol. 664, n. 14 reg. att., con decorrenza dal 2 gennaio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Processo sistema Fauser per la produzione di azoto ricavandolo come sottoprodotto dal gas residui dell'ossidazione dell'ammoniaca ».

(Atto di cessione scrittura privata fatto a Milano il 5 marzo 1925, registrato il 6 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Monza, n. 1448, vol. 132 atti privati).

N. 9069 trascritto il 29 agosto 1925.

Trasferimento totale da Giovanni Mortarino a Castellanza a Silvio Ferrario e Luigi Moro a Castellanza della privativa industriale n 236516 reg. gen.; vol. 670, n. 3 reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per il cambio automatico delle bobine nei telai a tessere ».

(Atto di cessione fatto a Castellanza l'8 febbraio 1925, registrato il 28 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Busto Arsizio, n. 976, vol. 86 atti privati).

N. 9085 trascritto il 18 settembre 1925.

Trasferimento totale da Alexander Von Kryha a Berlino a N. V. Machine Maatschappy « Kryha » a Amsterdam della privativa industriale n. 236506 reg. gen.; vol. 669, n. 75 reg. att., con decorrenza dal 26 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per cifrare ».

(Atto di cessione scrittura privata fatto a Berlino il 4 luglio 1925, registrato il 16 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4995, vol. 346 atti privati).

N. 9086 trascritto il 21 settembre 1925.

Trasferimento totale da Albert Marsh e Herbert Philip Alais a Londra alla Rolltic Limited a Londra, della privativa industriale n. 225609 reg gen.; vol. 678, n. 232 reg. att., con decorrenza dal 6 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Costruzione perfezionata di macchina per stampare e distribuire biglietti ».

(Atto di cessione scrittura privata fatto a Londra il 13 agosto 1925, registrato il 17 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5080, vol. 346 atti privati).

N. 9087 trascritto il 21 settembre 1925.
Trasferimento totale dalla Ch. M. Stein e C.ie a Parigi alla Società Anonima des Appareils de Manutention et fours Stein a Parigi, della privativa industriale n. 156467 reg. gen.; vol. 463, n. 143 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Fours à pots » e degli attestati di complemento nn. 189704 e 212280 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Parigi il 7 agosto 1925, registrato il 17 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5082, vol. 346 atti privati).

N. 9088 trascritto il 16 settembre 1925.
Trasferimento totale dalla Svenska Aktiebolaget Nobel-Diesel a Nynäshamm a Rolf Nobel a Djursholm della privativa industriale n. 178104 reg. gen.; vol. 533, n. 59 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per facilitare l'avviamento dei motori a doppio ciclo ».
(Atto di cessione fatto a Stoccolma del 23 agosto 1923, registrato il 9 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2935, vol. 479 atti privati).

N. 9089 trascritto il 16 settembre 1925.
Trasferimento totale dalla Svenska Aktiebolaget Nobel-Diesel a Nynäsham a Rolf Nobel a Djursholm della privativa industriale n. 176103 reg. gen.; vol. 551, n. 1 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Cilindro di lavoro a refrigerazione mediante acqua per motori a combustione interna ».
(Atto di cessione fatto a Stoccolma il 23 agosto 1923, registrato il 9 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2936, vol. 479 atti privati).

N. 9091 trascritto il 28 settembre 1925.
Trasferimento totale da Giulio Pieck a Köln-Dellbrück alla Motorenfabrik Deutz a Köln-Deutz della privativa industriale n. 231327 reg. gen.; vol. 618, n. 38 reg. att., con decorrenza dall'11 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per accrescere la potenza dei motori Diesel a quatro tempi ».
(Atto di cessione fatto a Köln-Deutz il 17 luglio 1925, registrato il 19 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5166, vol. 346 atti privati).

N. 9092 trascritto il 5 ottobre 1925.
Trasferimento totale da Lipa Polinkowsky a Anversa alla Western Electric Italiana a Milano, della privativa industriale n. 178792 reg. gen.; vol. 578, n. 174 reg. att., con decorrenza dal 15 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Sistemi di distribuzioni delle chiamate per centrali telefoniche ».
(Atto di cessione fatto ad Anversa il 19 agosto 1925, registrato il 1° ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3676, vol. 339 atti privati).

N. 9093 trascritto il 7 ottobre 1925.
Trasferimento totale da Joseph Deltour a Dison alla Società Lanificio V. E. Fratelli Bona a Carignano, della privativa industriale n. 218353 reg. gen.; vol. 663, n. 166 reg. att., con decorrnza dal 5 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif à rubans multiples superposés applicable aux machines à carder la laine ou toute autre matière textile ainsi qu'aux appareils à rubans en général ».
(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 21 agosto 1925, registrato il 25 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3475, vol. 338 atti privati).

N. 9094 trascritto il 7 ottobre 1925.
Trasferimento totale da Joseph Deltour a Dison alla Società Lanificio V. E. Fratelli Bona a Carignano, della privativa industriale n. 234010 reg. gen.; vol. 640, n. 67 reg. att., con decorrenza dal 9 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo a nastri multipli sovrapposti applicabili alle macchine per cardare la lana o qualunque altra materia tessile, come pure agli apparecchi a nastri in genere ».
(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 21 agosto 1925, registrato il 25 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3475, vol. 338 atti privati).

N. 9096 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna a Felice Bensa a Genova della privativa industriale n. 201026 reg. gen.; vol. 581, n. 1 reg. att., con decorrenza 1° luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione del diottiperilene » e dell'attestato di complemento n. 215291 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9097 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 221834 reg. gen.; vol. 661, n. 175 reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo pre la produzione di Aminoperilenchinoni ».
(Atto di cessione fatto a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9098 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 221835 reg. gen.; vol. 661, n. 176 reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di Dinitroperilenchinone ».
(Atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9099 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 228422 reg. gen.; vol. 582, n. 127 reg. att., con decorrenza dal 23 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di sostanze coloranti in tino ».
(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9100 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 228421 reg. gen.; vol. 582, n. 126 reg. att., con decorrenza dal 23 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di sostanze coloranti in tino ».
(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9101 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 225103 reg. gen.; vol. 674, n. 238 reg. att., con decorrenza dal 24 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di 3-10 Perilenchinone ».
(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9102 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 225102 reg. gen.; vol. 674, n. 237 reg. att., con decorrenza dal 24 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di una sostanza colorante il bagno di perilene ».
(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9103 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 220728 reg. gen.; vol. 658, n. 153 reg. att., con decorrenza dal 12 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di una materia colorante dal diossiperilene ».
(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9104 trascritto il 30 settembre 1925.
Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova della privativa industriale n. 221833 reg. gen.; vol. 661, n. 174 reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di materie coloranti il bagno a base di perilene ».

(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9105 trascritto il 30 settembre 1925.

Trasferimento totale da Hans Pereira a Vienna, a Felice Bensa a Genova, della privativa industriale n. 201027 reg. gen.; vol. 577, n. 61 reg. att., con decorrenza dal 1° luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la produzione del perilene ».

e dell'attestato di complemento n. 221788 reg. gen.

(Atto di cessione fatta a Vienna il 13 luglio 1925, registrato il 7 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5769, vol. 3026 atti privati).

N. 9107 trascritto il 3 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Chain Roller Bearing Co. Ltd. a Stockport alla P. D. Mitchele Limited a Dundee della privativa industriale n. 175369 reg. gen.; vol. 504, n. 88 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei cuscinetti a rulli ».

(Atto di cessione fatto a Manchester il 9 luglio 1925, registrato il 9 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2937, vol. 479 atti privati).

N. 9108 trascritto il 6 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Aktieselskabet Dansk Gaerings-Industrie a Copenhagen alla Vereinigte Mantner'sche Presshefe Fabriken G. m. b. H. a Vienna, della privativa industriale n. 194156 reg. gen.; vol. 565, n. 83 reg. att., con decorrenza dal 27 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione del lievito specie dell'aerolievito ».

(Atto di cessione fatto a Copenhagen il 17 agosto 1925, registrato il 14 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2877, vol. 497 atti privati).

N. 9109 trascritto il 6 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Aktieselskabet Dansk Gaerings-Industrie a Copenhagen alla Vereinigte Mantner-sche Presshefe Fabriken G. m. b. H. a Vienna, della privativa industriale n. 178205 reg. gen.; vol. 567, n. 21 reg. att., con decorrenza dal 26 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione del lievito, specie dell'aerolievito ».

(Atto di cessione fatto a Copenhagen il 17 agosto 1925, registrato il 14 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2877, vol. 497 atti privati).

N. 9110 trascritto il 6 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Aktieselskabet Dansk Gaerings-Industrie a Copenhagen alla Vereinigte Mantner-sche Presshefe Fabriken G. m. b. H. a Vienna della privativa industriale n. 178204 reg. gen.; vol. 648, n. 179 reg. att., con decorrenza dal 26 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione del lievito, specie dell'aerolievito ».

(Atto di cessione fatto a Copenhagen il 17 agosto 1925, registrato il 14 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2877, vol. 497 atti privati).

N. 9111 trascritto il 9 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Giuseppe Gaetani a Milano a Tullio Leoni a Milano della privativa industriale n. 235374 reg. gen.; volume 655, n. 87 reg. att., con decorrenza dal 29 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Quadro di indicazioni trasformabili mediante rulli ».

(Atto di cessione fatto a Milano il 10 agosto 1925, registrato il 14 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 267, vol. 3013 atti privati).

N. 9112 trascritto il 9 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Giuseppe Gaetani a Milano a Tullio Leoni a Milano della privativa industriale n. 234182 reg. gen.; volume 642, n. 116 reg. att., con decorrenza dal 9 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Quadro di indicazioni trasformabili mediante nastri senza fine mobili ».

(Atto di cessione fatto a Milano il 10 agosto 1925, registrato il 14 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 267, vol. 3013 atti privati).

N. 9113 trascritto il 7 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Ernst Volckmar a Vienna alla « Natro-Cellulosa » Società Anonima Industria Imballagi Carta a Milano, della privativa industriale n. 238410 reg. gen.; vol. 684, n. 61 reg. att., con decorrenza dal 1° aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Sacco costituito di vari tubi di carta fra loro relativamente spostati nel senso dell'asse e processo di fabbricazione ».

(Atto di cessione fatto a Vienna il 1° ottobre 1925, registrato il 5 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8046, vol. 3028 atti privati).

N. 9114 trascritto il 7 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Ernst Volckmar a Vienna alla « Natro-Cellulosa » Società Anonima Industria Imballagi Carta a Milano, della privativa industriale n. 235129 reg. gen.; vol. 680, n. 175 reg. att., con decorrenza dal 19 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di chiusura dei sacchi di carta aventi una bocca laterale di riempimento sul fondo ».

(Atto di cessione fatto a Vienna il 1° ottobre 1925, registrato il 5 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8047, vol. 3028 atti privati).

N. 9115 trascritto il 14 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi alla International General Electric Company a New Jork, della privativa industriale n. 188022 reg. gen.; vol. 611, n. 31 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei e relativi ai mezzi per la produzione di correnti alternate ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71 atti privati).

N. 9116 trascritto il 14 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi alla International General Electric Company a New Jork, della privativa industriale n. 188027 reg. gen.; vol. 611, n. 162 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni negli apparecchi a scariche elettriche ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71 atti privati).

N. 9117 trascritto il 14 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a, Parigi alla International General Electric Company a New Jork, della privativa industriale n. 188031 reg. gen.; vol. 601, n. 248 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi e negli apparecchi per trasformare la frequenza di correnti elettriche ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71 atti privati).

N. 9118 trascritto il 14 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi alla International General Electric Company a New Jork, della privativa industriale n. 188039 reg. gen.; vol. 611, n. 181 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements dans les appareils pour enregistrer les impulsions de courants électriques ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71 atti privati).

N. 9119 trascritto il 14 ottobre 1925.

Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi alla International General Electric Company a New Jork, della privativa industriale n. 188038 reg. gen.; vol. 630, n. 37 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni negli apparecchi per controllare la circolazione di corrente di alta frequenza per radio-trasmissioni ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71 atti privati).

N. 9120 trascritto il 21 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Erich F. Huth G. m. b. H. a Berlino a Deutsche Glühfadenfabrik Rich. Kurtz e dott. ing. Paul Schwarzkopf G. m. b. H. a Berlino, della privativa industriale n. 237660 reg. gen.;

vol. 684, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 7 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Recipiente per scariche elettriche ».

(Atto di cessione fatto a Berlino il 1° luglio 1925, registrato il 17 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5083, vol. 340 atti privati).

N. 9121 trascritto il 13 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Federico Parodi a Genova a Società Anonima Credito Italiano a Genova, della privativa industriale n. 239608 reg. gen.; vol. 693, n. 205 reg. att., con decorrenza dal 15 maggio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Sigillatrice per buste con distribuzione automatica di ceralacca ».

(Atto di cessione fatto a Genova per notaio G. B. Sciello il 23 settembre 1925, registrato il 25 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Voltri, n. 454, vol. 86 atti pubblici).

N. 9122 trascritto il 26 ottobre 1925.

Trasferimento totale da The British Tabulating Machine Co. Ltd. a Londra a The Tabulating Machine Co. a New Jork, della privativa industriale n. 220395 reg. gen.; vol. 657, n. 149 reg. att., con decorrenza dal 2 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti apparecchi per l'uso di sistemi di schede di registrazione per tabulare, contare, stampare o selezionare dati statistici o altro ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 4 maggio 1925, registrato il 23 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6901, vol. 346 atti privati).

N. 9123 trascritto il 17 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Wilson Benneti a Wellington, alla Radiac Metals Limited a Nasterton, della privativa industriale numero 226166 reg. gen.; vol. 573, n. 206 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo di produzione di una lega di ferro non soggetto a ruggine ».

« Atto di cessione fatto a Washington il 17 novembre 1924, registrato il 14 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Genova, n. 3658, vol. 604 atti privati).

N. 9124 trascritto il 17 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Wilson Benneti a Wellington, alla Radiac Metals Limited a Nasterton, della privativa industriale numero 224921 reg. gen.; vol. 672, n. 215 reg. att., con decorrenza dal 5 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nel procedimento per costruire una lega da utilizzare per formare leghe ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 29 aprile 1925, registrato il 14 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Genova, n. 3657, vol. 604 atti privati).

N. 9125 trascritto il 21 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Ditta Repetto e Lanfranco a Genova, alla S. N. I. C. Società Nazionale Industrie Chimiche Soc. An. a Genova, della privativa industriale n. 239281 reg. gen.; vol. 688, n. 229 reg. att., con decorrenza dal 1° maggio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Rivestimento plastico per pavimenti ».

(Atto di cessione fatto a Genova il 15 ottobre 1925, registrato il 17 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Sampierdarena, n. 107, vol. 309/80 atti privati).

N. 9127 trascritto il 16 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Francesco De Benedetti a Torino, alla Soc. in Acc. semplice Fabbriche Formenti a Carate Brianza, della privativa industriale n. 236438 reg. gen.; vol. 668, n. 121 reg att., con decorrenza dal 12 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di fabbricazione di manicotti o corpi cavi o tubolari di alluminio ».

(Atto di cessione fatto a Torino il 28 luglio 1925, registrato il 3 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Chivasso, n. 40, vol. 48 atti privati).

N. 9128 trascritto il 24 ottobre 1925.

Trasferimento totale da Emanuele Merra a Milano, alla Soc. An. Macchine Elettriche Caffè a Milano, della privativa industriale n. 226858 rg. gn.: vol. 571, n. 185 rrg. att., con decorrenza dal 29 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio elettrico per la preparazione estemporanea del caffè in bevanda ».

(Atto di cessione fatto a Milano il 15 ottobre 1925, registrato il 16 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 146, vol. 68 atti privati).

N. 9131 trascritto il 10 novembre 1925.

Trasferimento totale da Isaac Springthorpe a Philadelphia, alla Continental Mills, Inc. a Philadelphia, della privativa industriale n. 224703 reg. gen.; vol. 668, n 199 reg. att., con decorrenza dal 19 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Métier à tricoter rectiligne ».

(Atto di cessione fatto a Philadelphia il 30 settembre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7555, vol. 347 atti privati).

N. 9136 trascritto il 31 ottobre 1925

Trasferimento totale dalla Société Babel Voreaux e C. e Clichy, alla Société des Etablissements Samga e Bavox Réunis, a Parigi, della privativa industriale n. 192099 reg. gen.; vol. 548, n. 105, reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Appareil rotatif pouvant fonctionner comme pompe ou comme moteur ».

(Atto di cessione fatto a Parigi il 12 settembre 1925, registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4726, vol. 480 atti privati).

N. 9140 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 225130 reg. gen., vol. 675, n. 49 reg. att., con decorrenza dal 26 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Scaricatori delle sovratensioni per tensioni di esercizio elevate ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N 9141 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 205353 reg. gen.; vol. 592, n. 198 reg. att., con decorrenza dal 8 dicembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Condensateur à haute tension ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9142 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfoner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd., della privativa industriale n. 218065 reg. gen.; vol. 649, n. 115 reg. att., con decorrenza dal 9 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Condensatore elettrico ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9143 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 225131 reg. gen.; vol. 681, n. 57 reg att., con decorrenza dal 26 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola di sicurezza per alte tensioni ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9144 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 223288 reg. gen.; vol. 667, n. 16 reg. att., con decorrenza dal 3 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Morsetto condensatore ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 2 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9145 trascritto il 12 novembre 1925.

Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 211130 reg gen.; vol. 618, n. 228 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de fabrication d'armature de dielectrique de condensateurs ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347

N. 9146 trascritto il 12 novembre 1925.
Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest, alla Dubilier Condenser Co (1925) Ltd., a Londra, della privativa industriale numero 218086 reg gen.; vol. 649, n. 116 reg. att., con decorrenza dal 9 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per impedire le scariche marginali delle armature elettriche specialmente nei condensatori ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9147 trascritto il 12 novembre 1925.
Trasferimento totale da Emil Pfiffner a Budapest alla Dubilier Condenser Co. (1925) Ltd. a Londra, della privativa industriale numero 222802 reg. gen.; vol. 665, n. 4 reg. att., con decorrenza dal 16 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per scaricare sovratensioni ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 22 ottobre 1925, registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma; n. 7556, vol. 347 atti privati).

N. 9148 trascritto il 16 novembre 1925.
Trasferimento totale da Roman Von Krencki a Berlino-Friedenau a Robert F. Petre a Stoccolma, della privativa industriale n. 213412 reg. gen.; vol. 627, n. 161 reg. att.; con decorrenza dal 28 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Cerchiatura elastica per veicoli di ogni genere ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 22 ottobre 1925, registrato il 12 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7800, vol. 347 atti privati).

N. 9149 trascritto il 17 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Schweizerische Gasapparate Fabrik Solothurn und « Elektsa » Fabrik Elektrischer Heiz e Hochapparate a Wädenswil alla « Therma » Fabrique d'Appareils de Chauffage Electrique Società Anonima Ci-devant S Blumer a Glarus, della privativa industriale n. 229236 reg. gen.; vol 591, n. 61 reg. att., con decorrenza dal 3 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Impianto per il riscaldamento elettrico dei pavimenti ».
(Atto di cessione fatto a Wädenswile il 27 ottobre 1925, registrato il 12 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7802, vol. 347 atti privati).

N. 9150 trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Bouillon Frères a Parigi alla Società Anonima Italiana « Knock-Out » a Torino, della privativa industriale n. 219085 reg. gen.; vol. 681, n. 31 reg. att., con decorrenza dal 1° marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux pompes à incendie ».
(Atto di cessione fatto a Parigi l'8 settembre 1925, registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4725, vol. 480 atti privati).

N. 9151 trascritto l'11 novembre 1925.
Trasferimento totale da Luigi Consonni a Messina, a Romeo Colombani a Milano, della privativa industriale n. 192768 reg. gen.; vol. 550, n. 43 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazione nelle resistenze per stufe elettriche ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 novembre 1925, registrato il 10 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11558, volume 3037 atti privati).

N. 9152 trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Bouillon Frères a Parigi, alla Società anonima italiana « Knock Out » a Torino, della privativa industriale n. 219089 reg. gen.; vol 681, n. 32 reg. att., con decorrenza dal 1° marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils extincteurs d'incendi ».
(Atto di cessione fatto a Parigi l'8 settembre 1925, registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4725, vol. 480 atti privati).

N. 9153 trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Bouillon Frères a Parigi, alla Società anonima italiana « Knock-Out » a Torino, della privativa industriale n. 224621 reg gen.; vol. 644, n. 79 reg. att., con decorrenza dal 3 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil extinteur d'incendie pour avions ».
dell'attestato di complemento n. 224621.
(Atto di cessione fatto a Parigi l'8 settembre 1925, registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4725, vol. 480 atti privati).

N. 9154 trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Bouillon Frères a Parigi, alla Società anonima italiana « Knock-Out » a Torino, della privativa industriale n. 234470 reg. gen.; vol. 645, n. 106 reg att., con decorrenza dal 21 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli stantuffi a cerniera per pompe a mano ».
(Atto di cessione fatto a Parigi l'8 settembre 1925, registrato all'ufficio demaniale di Torino al n. 4725, vol. 480 atti privati).

N. 9155 trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Bouillon Frères a Parigi, alla Società anonima italiana « Knock-Out » a Torino, della privativa industriale n. 238113 reg gen.; vol 694, n. 160 reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi avvisatori di incendio, particolarmente destinati agli apparecchi di navigazione aerea ».
dell'attestato di complemento n. 238113.
Atto di cessione fatto a Parigi l'8 settembre 1925, registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4725, volume 480 atti privati).

N. 9158 trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Aktiengesellschaft Brown-Boveri e C., a Baden, alla Scintilla A. G., a Soleure, della privativa industriale n. 165439 reg. gen.; vol 568, n. 190 reg. att., con decorrnza dal 13 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Distributeur de haute tension pour magnétos d'allumage ».
e degli attestati di complemento nn. 172235 e 187263 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Baden il 28 agosto 1925, registrato il 20 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6720, vol. 346 atti privati).

N. 9159 trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Aktiengesellschaft Brown-Boveri e C. a Baden, alla Scintilla A. G. a Soleure, della privativa industriale n. 169727 reg. gen.; vol. 569, n. 186 reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Distributeur de haute tension pour moteurs à explosions à plusieurs cylindres ».
(Atto di cessione fatto a Baden il 28 agosto 1925, registrato il 20 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6720, vol. 346, atti privati).

Roma, 10 marzo 1926.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 83

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	85 58	Belgio	94 86
Londra	120 813	Olanda	9 98
Svizzera	479 62	Pesos oro (argentino)	22 50
Spagna	355 16	Pesos carta (argent.)	9 90
Berlino	5 917	New-York	24 86
Vienna (Shilling)	3 52	Belgrado	43 75
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	10 125	Russia (cervonetz)	127 80
Dollaro canadese	24 865	Oro	479 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 20
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 25
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 55

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.